

**124.** — (1478), Agosto 6. — c. 132 (131). — Luigi XI re di Francia al doge e alla Signoria di Venezia. Accusa ricevuta del n. 121 che dichiara di accettare, ringraziando.

Data presso Villepreux — Sottoscritta dal re e da (Giovanni?) Chambon.

**125.** — 1478, Settembre 24. — c. 132 (131) t.<sup>o</sup> — Federico III imperatore dei Romani al doge Giovanni Mocenigo. Chiede che sia permesso ai suoi sudditi del Carso e dell'Istria di trasportar colà per mare grani acquistati in Puglia, essendone carestia nei detti paesi.

Data a Graz.

**126.** — 1478 (1479) ind. XII, Gennaio 25. — c. 137 (136) t.<sup>o</sup> — Versione in volgare di documento in cui Maometto (II) sultano dei turchi dichiara di aver promesso a Giovanni Dario segretario ed ambasciatore della Signoria di Venezia: sarà quindi innanzi pace fra esso sultano a Venezia, come fu in addietro; i danni che verranno dati dai soggetti di una delle parti a quelli dell'altra saranno risarciti. I sudditi di ognuna di esse potranno percorrere per mare e per terra con navi e merci i domini dell'altra. Il duca di Naxos e i suoi fratelli e sudditi saranno trattati come veneziani nè avranno dovere di prestazione alcuna verso il sultano. Le navi di questo saranno trattate amichevolmente da quelle di Venezia; i corsari e i ladri saranno puniti dovunque presi. Dei debiti fatti o danni recati dai sudditi di una delle parti verso o contro quelli dell'altra non saranno tenuti responsabili i concittadini del debitore o danneggiante. Gli schiavi che fuggissero ai veneziani venendo in mano ai turchi saranno restituiti; se si convertissero all'islamismo, il proprietario ne sarà risarcito con mille aspri per schiavo. Dei navigli di uno dei contraenti o dei suoi sudditi che naufragassero nelle acque dell'altro, gli equipaggi salvati saranno liberi e le merci e robe restituite ai proprietari. I beni lasciati dai veneziani che morissero intestati nei domini del sultano saranno consegnati ai rappresentanti la Signoria, ed ove non ve ne fossero, ad altro veneziano che fosse per indicare la medesima. Essa potrà mandare un bailo in Costantinopoli colla consueta giurisdizione; gli si darà ogni favore ed aiuto dai funzionari turchi; pagherà al sultano 10000 ducati d'oro l'anno prelevabili sull'*exercitio de la marchadantia* dei veneziani. Venezia pagherà al sultano 100000 ducati, entro due anni, a saldo di ogni danno e debito fino ad oggi. Essa consegnerà al medesimo la città di Scutari in Albania, con facoltà di farne uscire il rettore e tutti quelli che vorranno con le loro robe, nonchè di trarne armi e quanto vorrà. Consegnerà pure l'isola di Stalimene con facoltà di partirsene a chi vorrà e con amnistia a quelli che restano. Restituirà al sultano tutte le castella occupate in Morea nella presente guerra, con facoltà ed amnistia come sopra. Il sultano restituirà i luoghi occupati di ragione della repubblica (v. n. 130).

Fatto in Costantinopoli.

**127.** — 1479, Gennaio 25. — c. 143 (142). — Trascrizione in greco del documento n. 126.